

Giurisprudenza nazionale

Ambiente familiare e misure alternative

Ascolto del minore di età

valutazione di merito per stabilire le modalità dell'affidamento condiviso nel solo interesse dei figli

Cassazione civile, sez. I,
1° luglio 2022, n. 21054

La Corte di cassazione ha ribadito che il coniuge separato che intende trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde – per ciò solo – l'idoneità ad avere in affidamento i figli minorenni o a esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale al superiore interesse dei figli il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto che il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, pur trasferita in altra città, in una prospettiva di miglioramento della sua condizione economica, non ostacolasse il rapporto padre-figlio, né pregiudicasse il superiore interesse del bambino.